

Sentenza: 5 giugno 2019, n. 192

Materia: pubblico impiego; ordinamento degli uffici regionali; ordinamento civile

Parametri invocati: articoli 3, 117, secondo comma, lett. l), e terzo comma della Costituzione; art. 70, comma 12, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), quale norma interposta

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: articoli 5, comma 1, e 6, comma 2, della legge della Regione Toscana 29 giugno 2018, n. 32 (Disposizioni in materia di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato. Modifiche alla l. r. 1/2009 in materia di capacità assunzionale e assegnazione temporanea dei dipendenti)

Esito:

- infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge Regione Toscana 32/2018;
- estinzione del processo relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della legge della Regione Toscana 32/2018;

Estensore nota: Enrico Righi

Sintesi:

Preliminarmente, la Corte dichiara l'estinzione del processo in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 1, della l.r. Toscana 32/2018, in quanto, a seguito della l.r. 12 ottobre 2018, n. 56, la disposizione impugnata risulta modificata in senso satisfattivo per il Governo ricorrente, che ha rinunciato sul punto al ricorso. La Regione ha poi accettato la rinuncia (parziale).

L'articolo 6, comma 2, della legge regionale Toscana 32/2018 introduce nell'articolo 29 della legge regionale 1/2009, il vigente testo unico sul personale, due nuovi commi: il 9 *ter* ed il 9 *quater*.

Nel comma 9 *ter* appena richiamato si stabilisce che il personale in assegnazione temporanea alla Regione Toscana in base ad appositi protocolli, proveniente da altre amministrazioni, viene retribuito con oneri a carico del bilancio regionale, senza distinguere fra trattamento economico fondamentale ed accessorio.

Il ricorso governativo paventa violazione delle competenze esclusive del legislatore statale in materia di ordinamento civile, in quanto l'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 165/2001 stabilisce, per i casi di temporaneo servizio in amministrazione diversa da quella di appartenenza che gli oneri del trattamento fondamentale sono rimborsati all'ente di provenienza dall'ente utilizzatore, nulla disponendo in merito al trattamento accessorio; quest'ultimo, per uniforme prassi amministrativa, rimarrebbe a carico direttamente dell'utilizzatore.

A parere della Corte, la questione è infondata, in quanto la norma statale a cui fare riferimento è invece l'articolo 23 bis, comma 7, del citato d.lgs. 165/2001, che disciplina un istituto di mobilità temporanea e di scambio di professionalità, attivabile addirittura anche con le imprese private, introdotto dalla legge 15 luglio 2002 n. 145. Trattandosi con ogni evidenza di un istituto diverso

dall'ambito di applicazione dell'articolo 70 del d.lgs. 165/2001 (che si applica ai tradizionali istituti del comando, distacco e simili), perché fondato su appositi protocolli intersoggettivi (proprio come previsto dalla norma scrutinata), la legge regionale impugnata, concludono i giudici costituzionali, lungi dal violare la competenza esclusiva del legislatore statale, altro non fa che dare applicazione alla normativa nazionale (l'articolo 23 bis del d.lgs. 165/2001). Il fatto che si tratti di esercizio di una competenza residuale, riferibile all'ordinamento dei propri uffici, modulata però come applicazione della legge statale, fa decadere anche i sospetti di legittimità costituzionale per ritenuta violazione dell'articolo 3 della Costituzione. La Corte afferma che la soluzione proposta dal legislatore toscano può essere seguita anche da altre amministrazioni; non può dunque essere foriera di disparità di trattamento.

Riguardo l'introduzione del comma 9 *quater* nell'articolo 29 della legge regionale 1/2009, che prevede che il personale in assegnazione temporanea non sia computato nei ruoli regionali e che esso non rilevi ai fini del rispetto del limite della percentuale massima di dirigenti nominabili senza concorso, la sentenza giunge ugualmente alla declaratoria di infondatezza della relativa questione di legittimità costituzionale.

Il ragionamento parte dalle stesse basi: l'articolo 23 bis, cui la norma regionale dà attuazione, disciplina un caso eccezionale, relativo a progetti specifici, o speciali, per cui risulta conforme alla legislazione statale non considerare il personale in assegnazione temporanea destinato a questo progetto nei ruoli regionali.

Del pari e conseguentemente risulta conforme ai principi della legislazione statale non computare questo personale (se di qualifica dirigenziale) nell'aliquota dei dirigenti che è possibile nominare senza previo concorso pubblico, poiché i dirigenti eventualmente assegnati in via temporanea ex articolo 29, comma 9 ter, l.r. 1/2009, nonché, in definitiva, ex articolo 23 bis d.lgs. 165/2001 non sono preposti ai settori ordinari dell'attività amministrativa, bensì sono dedicati ai richiamati progetti speciali.

In fine, la Corte ripete il ragionamento a termini del quale, ben potendo altre amministrazioni dettare norme simili a quelle impuginate, in conformità con la legislazione statale, non riscontra violazione dell'articolo 3 della Costituzione, in punto di ipotetica disparità di trattamento.